

CAMERA DEI DEPUTATI N. 370

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **SOSPIRI**

Disposizioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane derivante dal benzene e dagli altri idrocarburi aromatici

Presentata il 31 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale livello di benzene e di aromatici contenuti nelle benzine senza piombo non sono sufficienti a ridurre la presenza del benzene nei centri urbani sotto i livelli consentiti per la qualità dell'aria, come chiaramente indicato dai rilievi che vengono effettuati nelle città italiane. Pertanto si rendono necessari urgenti provvedimenti per la riduzione di questo tipo di inquinamento. Ciò può essere ottenuto con drastiche riduzioni del traffico veicolare privato e/o con ulteriori riduzioni di aromatici e benzene nelle benzine. Poiché la riduzione del traffico veicolare privato richiede tempi lunghi perché occorre realizzarla potenziando contemporaneamente la rete urbana di trasporto pubblico a inquinamento basso/nullo (bus a idrogeno, metropolitane e

tram), l'unica via percorribile in tempi brevi e con garanzia di effetti sicuri è quella di ridurre urgentemente e drasticamente i componenti precursori dell'inquinamento nelle benzine distribuite e utilizzate nelle aree urbane. Tale obiettivo può essere raggiunto in tempi brevi immettendo sul mercato un secondo grado di benzina senza piombo a basso contenuto di questi componenti, prodotta mediante massiccio utilizzo di componenti sostitutivi a zero aromatici; in pratica una seconda benzina senza piombo a bassissimo contenuto di benzene e di aromatici. La gradazione ottanica di questa benzina dovrà essere la stessa di quella dell'attuale benzina senza piombo. Questa benzina dovrà essere l'unico tipo di benzina venduto nelle aree urbane, mentre in quelle

periferiche o extraurbane essa potrebbe coesistere con l'attuale grado di benzina senza piombo utilizzando i serbatoi e le colonnine erogatrici che si rendono disponibili dalla scomparsa della benzina super con il piombo prevista per il 2002. Per incentivare il consumo di questa benzina anche nelle aree extraurbane il suo prezzo dovrebbe essere inferiore a quello della attuale benzina senza piombo. In questo modo si creerebbe un differenziale di prezzo compatibile con l'attuale concetto di *carbon tax* che penalizza le risorse energetiche che comportano un più elevato inquinamento atmosferico. Inoltre parte della riduzione dell'imposizione fiscale su questa benzina dovrebbe andare al produttore in misura tanto maggiore quanto minore è il contenuto di benzene e di aromatici della

benzina stessa stimolandone pertanto la produzione. Ciò potrebbe realizzarsi con l'introduzione di una tassa di fabbricazione variabile in funzione del livello di benzene/aromatici della benzina stessa, fermo restando che tutta la benzina venduta nelle aree urbane deve avere un contenuto massimo di questi inquinanti inferiore ad un certo livello prefissato, ipotizzabile intorno al 50 per cento dei valori consentiti per l'attuale benzina senza piombo.

La presente proposta di legge deve intendersi come un passo intermedio verso una situazione a lungo termine che dovrà considerare la graduale diffusione di tale benzina su tutto il territorio nazionale con la progressiva scomparsa dell'attuale benzina senza piombo a più alto contenuto di benzene e di aromatici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti ovvero con un numero di abitanti inferiore, aventi particolari problemi di traffico e di inquinamento dell'aria, evidenziati tramite sistemi di rilevamento del traffico e della qualità dell'aria.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in particolare, nell'area comunale come definita nel comma 3.

3. Ai fini della presente legge si intende per area comunale l'area urbana centrale e periferica, con insediamenti residenziali e attività terziarie, con traffico prevalentemente locale. La definizione dell'area deve comunque essere deliberata dai singoli comuni in funzione di parametri tecnici quali la configurazione dei centri urbani, la tipologia del traffico, i livelli di inquinamento, e di tipo organizzativo quali l'identificabilità dell'area e la possibilità di controlli. I singoli comuni devono definire entro il 31 dicembre 2001 l'area urbana soggetta alle disposizioni di cui alla presente legge.

4. I carburanti oggetto della presente legge sono le benzine destinate all'alimentazione di tutti i tipi di trasporto, pubblico e privato, che vengono distribuite nelle stazioni di servizio stradali e nei punti di rifornimento privati localizzati nelle aree urbane definite ai sensi del comma 3.

ART. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 2002 tutte le benzine distribuite nelle aree di cui all'articolo 1, comma 3, devono avere un contenuto massimo consentito di benzene dello 0,5 per cento in volume e un contenuto massimo consentito di idrocarburi aromatici del 20 per cento in volume.

2. Il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti commercializzati o comunque distribuiti nelle stazioni di servizio e nei punti di distribuzione localizzati nelle aree di cui all'articolo 1, comma 3. Tali controlli vengono attuati utilizzando i metodi di cui all'allegato annesso al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo Unichim n. 1135 (edizione maggio 1995).

3. L'immissione al consumo nelle aree di cui all'articolo 1, comma 3, di benzine non rispondenti a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 mila a euro 250 mila. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni all'esercizio della attività di distribuzione di carburanti.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

